

Relazione tecnico finanziaria

Sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 128 del 16 aprile 2019

Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale.

Art. 1
(Modifica alla l.r. 34/1984)

L'articolo introduce una modifica del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1984, n. 34 ("Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali") al fine di agevolare l'attuazione del processo di trasferimento del personale regionale eventualmente interessato ad operare nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Infatti, dopo un lungo processo di riforma, dal 14 giugno 2018 le pregresse Autorità di Bacino, istituite con legge 183/1989, sono soppresse; nelle Marche erano presenti l'Autorità Nazionale del Tevere, l'Autorità Marecchia Conca, l'Autorità del F. Tronto e l'Autorità dei Bacini regionali.

Da quella data le competenze sono in capo alle nuove Autorità di Bacino Distrettuale del F. Po e dell'Appennino Centrale (ABDAC), con quest'ultima che gestirà quasi tutto il territorio regionale da essa assorbito.

Il complesso della normativa statale prevede la costituzione dei subdistretti ("articolazioni locali"), con sedi ad Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro, più eventualmente altre previo accordo.

L'Autorità di Bacino Distrettuale ha da tempo condiviso l'interesse della Regione a dotare l'articolazione locale con personale specificatamente destinato a svolgere tutte le attività delle pregresse Autorità (in particolare le procedure dei Piani di Assetto Idrogeologico - PAI) e a gestire successivamente le attività di pianificazione e programmazione, ad essa assegnate dalle norme a partire dal Testo Unico Ambientale del 2006, di interesse per i territori delle singole regioni.

In virtù di questo, condivisa l'esigenza di dare continuità a quanto svolto in precedenza dalle pregresse Autorità locali, con DGR 1333/2018, nell'ambito della recente riorganizzazione, la Regione ha dato positivo riscontro alla richiesta di collaborazione formalizzata dall'Autorità di Distretto per l'avvio delle proprie attività.

Previo specifico accordo formale alcune unità di personale sono state quindi distaccate all'Autorità di Distretto, che ha istituito il "Settore Sub-Distrettuale per la Regione Marche", ed è di prossimo avvio –su impulso della medesima Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPCM 4-04-2018 (in G.U. Serie Generale n. 135 del 13-6-2018)- la procedura per l'esercizio, da parte del personale regionale, del diritto di opzione al trasferimento in accordo con le norme statali (art. 12, comma 4, del DM Ambiente del 25 ottobre 2016 – G.U. S.G. n. 27 del 2-02-2017) e nel rispetto delle tutele da queste garantite al personale interessato (art. 2, comma 6, del citato DPCM 4 aprile 2018).

Pertanto la norma statale prevede il definitivo passaggio all'Autorità di Bacino Distrettuale di personale regionale (comunque nel limite massimo di 11 unità) mediante una procedura riservata (opzione, volta a dare continuità tecnico-operativa nelle attività ora assegnate alla competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale, ente statale di nuova istituzione) di natura diversa dalle forme ordinarie di mobilità volontaria.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto prevede la possibilità per i dipendenti che intendono esercitare l'opzione prevista – per finalità di prevalente interesse statale in quanto funzionale all'operatività delle nuove Autorità di Distretto, vigilate dal Ministero dell'Ambiente-, di conservare le quote integrative maturate (complessivamente ad oggi circa 108.000€) fino al momento dell'opzione. Dal momento del trasferimento cesserebbero i futuri accantonamenti, stimati in euro 42.000,00 circa (ipotizzando per tutti i soggetti che si potrebbero avvalere di questa facoltà la quiescenza a 67 anni), producendo quindi un risparmio equivalente.

Le risorse finanziarie per la gestione delle spese per le indennità integrative sono iscritte al capitolo 2011010025 del bilancio regionale, annualmente dotato del fabbisogno stimato per l'anno successivo.

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 1 / Programma 10	2011010025	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Art. 2

(Modifica alla l.r. 24/1985)

L'articolo modifica le procedure e le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi da assegnare alle associazioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le modifiche introdotte determinano una semplificazione dei procedimenti e non ha impatto sull'organizzazione amministrativa della Regione.

Art. 3 *

(Modifica alla l.r. 13/1990)

La proposta modifica la legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), che in caso di nuove opere consente agli agricoltori di utilizzare anche gli appezzamenti di terreni non contigui per il calcolo dei volumi realizzabili, ed è perfettamente in linea con quanto già previsto in proposito a livello sia statale che regionale. In particolare l'ISTAT, ai fini dei censimenti dell'agricoltura (5° e 6° censimento), definisce l'azienda agricola, forestale e zootecnica come "l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati), sia in forma associata", mentre tra le Regioni con disposizioni analoghe si vedano la Lombardia (articolo 59 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) e il Piemonte (articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56). Si è scelto comunque di limitare la norma allo stretto indispensabile, riferendola alle sole strutture di ricovero degli animali per evitare qualsiasi forma di speculazione edilizia e si applica nelle sole aree montane e svantaggiate, dove si concentrano i problemi di parcellizzazione delle superfici aziendali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 15/1990)

L'intervento in esame apporta modifiche alla l.r. 12 marzo 1990, n. 15 al fine di delegare alle province anche il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali e delle macchine agricole ed operatrici sulle strade regionali.

In seguito al riordino delle funzioni amministrative e all'acquisizione da parte della Regione della proprietà di strade, non essendo espressamente inclusa la tipologia "regionale" nella delega di cui all'art. 1 della l.r. 15/1990, la competenza al rilascio delle relative autorizzazioni è automaticamente ricaduta, per norma nazionale, sulla Regione. La modifica in esame consente quindi una semplificazione amministrativa e procedurale, con risparmio di costi sia per l'utenza sia per la PA.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il trasferimento di funzioni introdotto con le modifiche determina una diminuzione dei procedimenti in capo agli uffici regionali che si prevede possa comportare di per sé una riduzione degli oneri.

Art. 5*

(Modifiche alla l.r. 34/1992)

L'articolato proposto apporta modifiche agli articoli 4 e 25 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia di urbanistica, paesaggistica e assetto del territorio). Il menzionato articolo 4, che riprende i contenuti dell'articolo 8, commi terzo, quarto e quinto, della legge regionale 18 giugno 1986, n. 14 (Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive), tutt'ora vigente, prevede la possibilità di approvare, anche in variante al piano regolatore generale, i piani per gli insediamenti produttivi, i piani per l'edilizia economica e popolare e i piani di recupero di iniziativa pubblica di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza includere però gli altri piani attuativi: il piano particolareggiato (d'iniziativa pubblica) e il piano di lottizzazione (d'iniziativa privata). Con la modifica dell'articolo 4 della l.r. 34/1992 si introduce la stessa disposizione anche per questi ultimi piani attuativi. Ciò comporta una notevole semplificazione e abbreviazione dei tempi, di norma notevolmente più lunghi, necessari per l'approvazione di tali strumenti urbanistici attuativi. Infatti i Comuni, cui compete l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e generali, sino ad ora hanno adottato la prassi di dividere il procedimento in due atti deliberativi adottati in sequenza: il primo per l'adozione della variante al PRG e il secondo per l'adozione del piano attuativo. Alla modifica dell'articolo 4 della l.r. 34/1992 consegue necessariamente l'abrogazione dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 della l.r. 14/1986, ormai superati. La modifica proposta non confligge con la normativa dello Stato, bensì dà attuazione alla stessa in quanto l'articolo 25 della l. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), consente alle Regioni di emanare norme che prevedano procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali. Infine, nulla viene innovato in merito alla verifica di conformità sui piani regolatori e loro varianti affidata alla competenza delle Province: nel caso di un piano attuativo in variante al PRG, sulla conformità urbanistica della variante continuerà a esprimersi (obbligatoriamente) la Provincia. L'articolo 25 della l.r. 34/1992 definisce il procedimento per la formazione, pubblicazione e approvazione dei Piani territoriali provinciali di coordinamento (PTC). Il comma 5 dell'articolo 25 definisce il procedimento regionale per la verifica di conformità dei PTC e delle loro varianti al Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR) e al Piano d'inquadramento territoriale (PIT) prevedendo: a) l'adozione da parte della Giunta regionale dello schema di parere di conformità e il suo invio all'esame della commissione consiliare competente; b) la successiva approvazione da parte della Giunta regionale del parere di conformità sul PTC, come eventualmente emendato dalla commissione consiliare; c) l'emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale di accertamento della conformità del piano territoriale di coordinamento. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato dalla legge regionale in duecentoquaranta giorni. Inoltre il vigente testo dell'articolo 25 della l.r. 34/1992 fa ancora riferimento alla necessità di un parere del comitato regionale per il territorio (CT R), ormai soppresso, sulla conformità del PTC. Con le proposte modifiche ai commi 6 e 7 del citato articolo 25: a) si semplifica e si abbrevia il procedimento di approvazione dei PTC, riconducendo interamente lo stesso nell'ambito della competenza della Giunta regionale, senza necessità di un ulteriore decreto del Presidente, inoltre, considerata la complessità del procedimento di verifica di conformità dei PTC, i

tempi previsti dall'articolo 25 sono diminuiti a centoventi giorni rispetto agli attuali duecentoquaranta; b) si elimina il parere del CRT soppresso ai sensi del regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7), prevedendo invece quello della commissione consiliare competente.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le modifiche introdotte determinano una semplificazione dei procedimenti e non producono un impatto tale da implicare revisioni sulla struttura organizzativa della Regione.

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 7/1995)

L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 7/1995. La l.r. 7/1995 rientra nell'ambito di applicazione della materia "caccia", di competenza residuale delle Regioni, e della materia di competenza statale esclusiva "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli interventi previsti dalla l.r. 7/1995 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione iniziale a carico dei capitoli sottoriportati. Tali interventi non sono interessati dalla modifica oggetto del presente articolo.

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 16 / Programma 2	2160210063	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210037	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210062	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210055	40.000,00	40.000,00	10.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210041	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210006	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210061	70.000,00	-	-
Missione 16 / Programma 2	2160210053	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210029	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210003	92.860,00	92.860,00	92.860,00

Missione 16 / Programma 2	2160210071	40.000,00	-	-
Missione 16 / Programma 2	2160220008	60.000,00	-	-
Missione 16 / Programma 2	2160210046	297.738,96	225.241,27	188.056,44
Missione 16 / Programma 2	2160210070	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210033	444.000,00	150.000,00	150.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210058	450.000,00	800.000,00	800.000,00
Missione 16 / Programma 2	2160210054	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	<i>Totale</i>	<i>2.883.598,96</i>	<i>2.697.101,27</i>	<i>2.629.916,44</i>

Art. 7*
(Modifiche alla l.r. 17/1995)

Le modifiche tendono ad assicurare una migliore gestione della legge, adeguandone il target alle mutate esigenze dell'utenza e delegificando le procedure. Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli interventi previsti dalla l.r. 17/1995 trovano copertura per il 2019 negli stanziamenti già iscritti alla Missione 16, Programma 01, capitolo 2160110202 dello stato di previsione della spesa. Tali interventi non sono interessati dalla modifica oggetto del presente articolo.

Missione /Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 16 / Programma 1	2160110202	INDENNIZZI PER I DANNI CAUSATI DA SPECIE ANIMALI DI NOTEVOLE INTERESSE SCIENTIFICO E DA CANI RANDAGI O FERALI (L.R. 20/02/1995 N. 17)	100.000,00	150.000,00	150.000,00

La delegificazione delle procedure non produce un incremento degli oneri organizzativi strumentali e di personale della Regione.

Art. 8*
(Modifiche alla l.r. 4/1996)

Il provvedimento riguarda le procedure di nomina delle commissioni per il rilascio delle abilitazioni tecniche all'esercizio delle professioni nei settori del turismo e del tempo libero di:

- maestro di sci;
- guida alpina-maestro di alpinismo;
- aspirante guida;
- accompagnatore di media montagna;
- guida speleologica.

Le modifiche di cui trattasi assegnano la competenza di dette nomine, attualmente effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, al Dirigente della struttura organizzativa competente, al fine di semplificare e snellire i processi decisionali e velocizzare le procedure.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale nè un incremento degli oneri organizzativi strumentali e di personale della Regione, tenuto conto che la struttura competente è già coinvolta nei processi di lavoro connessi al procedimento.

Art. 9
(Modifica alla l.r. 18/1996)

La modifica all'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) si rende necessaria al fine di trasferire ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n.32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado già attribuite alle Regioni ai sensi del comma 947 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016).

Il trasferimento, in ossequio al principio di sussidiarietà, determina una maggiore efficienza ed efficacia della funzione da parte dei Comuni che la esercitano mediante gli ATS.

Le risorse attribuite alla Regione ai sensi della normativa statale richiamata vengono ripartite tra gli enti locali interessati secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta regionale.

Effetti finanziari:

La presente modifica di legge trova copertura per il 2019 negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2019/2021 con DGR 137/2019 negli stanziamenti dei capitoli sotto indicati:

Titolo / Categoria	Capitolo		2019	Note
Titolo 2 / Categoria 0101	1201010244	Assegnazione di fondi nazionali per alunni disabili o in situazione di svantaggio	2.395.132,98	iscritte con DGR 137/2019

Missione /Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2019	Note
Missione 12 / Programma 2	2120210041	Spese per alunni disabili o in situazione di svantaggio - trasferimenti a comuni	2.395.132,98	iscritte con DGR 137/2019

La disposizione rappresentando una semplificazione dei procedimenti di assegnazione dei contributi non determina aggravio degli oneri organizzativi e strumentali della Regione.

Art. 10*
(Modifiche alla l.r. 26/1996)

La modifica, unitamente a quelle inserite nell'articolo 17 e alle abrogazioni di cui alle lettere h), p), r) e s) del comma 1 dell'articolo 46 della deliberazione legislativa, serve a riordinare e semplificare le disposizioni regionali in materia di alienazione dei beni immobili del Servizio sanitario regionale (SSR).

In particolare, l'articolo 28 della l.r. 26/1996, concernente il controllo sugli atti. La modifica introdotta stabilisce che gli atti trasmessi alla Regione per il controllo siano muniti del parere del collegio sindacale; prevede un allungamento di quindici giorni della sospensione dei termini per l'esercizio del controllo; puntualizza le fasi procedurali per l'approvazione degli atti aziendali e delle loro modifiche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11
(Modifica alla l.r. 24/1998)

L'articolo modifica le funzioni di vigilanza e autorizzazione in materia agro alimentare e forestale con specifico riferimento all'abbattimento delle piante di olivo riportando tali funzioni alla Regione, anche al fine di assicurare l'uniformità del procedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le funzioni ricondotte in capo alla Regione determinano una modifica dei procedimenti di portata ridotta e non tale da comportare maggiori oneri organizzativi e strumentali della Regione.

Art. 12
(Modifiche alla l.r. 45/1998)

Commi 1-4: trattasi di modifiche della normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale, volte a semplificare e adeguare il testo della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), ai recenti aggiornamenti della normativa statale apportate con il d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017.

Comma 5: la modifica interviene nelle modalità di rimborso ai vigili del fuoco. Attualmente la Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 “*Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche*”, all’articolo 22, comma 3 ter, prevede il rimborso del costo degli abbonamenti mensili nel percorso residenza – luogo di lavoro ai singoli appartenenti ai Vigili del Fuoco dietro presentazione dei titoli di viaggio utilizzati. Tale sistema presenta delle criticità nella tempistica dei rimborsi che si intende risolvere con questa modifica che introduce il rilascio di abbonamenti gratuiti direttamente da parte delle Aziende del TPL ai singoli appartenenti ai Vigili del Fuoco, adottando un sistema analogo a quello delle agevolazioni tariffarie del TPL in favore delle fasce di utenza socialmente deboli.

Il rilascio del titolo di viaggio agevolato da parte del Gestore del TPL sarà subordinato alla presentazione di apposita certificazione dei Comandi provinciali di appartenenza, i quali comunicheranno anche alla Regione gli elenchi degli aventi diritto e l'importo dovuto dalla Regione per tale spesa sarà erogato direttamente alle Aziende di TPL emittitrici, sulla base di apposita rendicontazione su sistema informatico regionale, come già avviene per le agevolazioni in favore delle fasce di utenza socialmente deboli.

La modifica proposta consentirà una significativa semplificazione amministrativa e procedurale, con un risparmio in termini di tempo per l'amministrazione e per i beneficiari che dovranno direttamente relazionarsi ai rispettivi comandi provinciali. Per i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco non si configura un aumento del carico di lavoro, tenuto conto che in luogo della trasmissione di voluminosa rendicontazione, devono soltanto presentare gli elenchi dei nominativi e redigere la relativa certificazione.

Invarianza: la spesa trova copertura con gli stanziamenti già previsti sul capitolo 2100210043 del Bilancio 2019/2021 per le annualità 2019, 2020 e 2021, per importo di euro 16.000,00 per ciascuna annualità.

Missione /Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 10 / Programma 2	2100210043	TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI - CNI/07	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Comma 6: la disposizione stabilisce l'applicazione della modifica a regime dal 1 gennaio 2020 in considerazione del fatto che le procedure per i rimborsi sono state già avviate ai sensi della disciplina vigente.

La disposizione rappresentando una semplificazione dei procedimenti di assegnazione dei contributi, non determina aggravio degli oneri organizzativi e strumentali della Regione, tenuto conto che l'assegnazione alle aziende di trasporto viene già effettuata per altre fasce di utenti. Pertanto questa modifica

normativa non comporterà l'introduzione di nuove linee di attività ma consentirà di inserire la concessione dell'agevolazione in questione, nei procedimenti già in essere.

Art.13
(Modifica alla l.r. 23/2000)

L'esigenza della modifica del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23, nasce dalla riforma del diritto societario che ha modificato il ruolo del collegio sindacale nell'ambito delle società. L'articolo 2409 bis del Codice civile, così come modificato dal decreto legislativo n. 39 del 2010, ha disposto, in particolare, che lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 *
(Modifiche alla l.r. 31/2001)

L'aggiornamento normativo si rende necessario per coordinare le disposizioni regionali in vigore in materia di predisposizione delle proposte di legge completando il recepimento delle disposizioni introdotte dal comma 6 dell'articolo 17 della Legge 196/2009: "6. I disegni di legge di iniziativa regionale (*omissis*) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3".

La Legge regionale 23/2017 "Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa" ha introdotto la Relazione tecnico finanziaria tra la documentazione obbligatoria per la presentazione delle proposte di legge al Presidente dell'Assemblea legislativa. Anche le proposte di legge di iniziativa della Giunta devono essere corredate da tale relazione (comma 3 – articolo 3 ter della LR 3/2015).

Occorre quindi aggiornare anche la disciplina delle procedure delle leggi di spesa contenuta nell'articolo 8 della LR 31/2001 "Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione" in base alla quale le proposte di legge che comportano spese a carico del bilancio devono essere corredate da una scheda di analisi economico finanziaria dalla quale risulti la coerenza rispetto al bilancio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15*
(Modifiche alla l.r. 34/2001)

L'articolato proposto detta un termine congruo per i procedimenti relativi alla gestione della l.r. 34/2001 sulla cooperazione sociale coerentemente con quelli previsti dalle altre leggi regionali che regolano il terzo settore e, nel solco della spending review, razionalizza la spesa per la gestione del Comitato istituito dalla legge medesima. In merito alla quantificazione della riduzione degli oneri si rappresenta che nell'esercizio di bilancio 2020 risulta uno stanziamento cautelativo come di seguito specificato:

- Capitolo 2120810018 € 30.000,00 per indennità e rimborsi spese complessivi;
- Capitolo 2120810019 € 3.000,00 per IRAP corrispondente.

Tali importi, al netto di eventuali richieste da parte dei componenti dell'Osservatorio Associazioni di promozione sociale, finora non pervenute per le due annualità 2017-2018, a seguito della modifica normativa costituiscono quindi risparmio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16
(Modifiche alla l.r. 12/2003)

L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 12/2003 che rientrano nell'ambito della materia "agricoltura", di competenza residuale delle Regioni; alcuni profili della legge regionale attingono anche alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s). La normativa statale di riferimento è rappresentata dalla legge 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare). Le modifiche proposte specificano la tipologia di specie autoctone spontanee oggetto di tutela e si ritiene rientrino nell'ambito dell'esercizio delle competenze legislative della Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17*
(Modifica alla l.r. 13/2003)

La modifica serve a ricondurre con certezza l'approvazione da parte della Giunta regionale degli atti degli enti del SSR relativi al passaggio dei beni immobili di loro proprietà dal patrimonio indisponibile a quello disponibile alla sola e unica correlazione tra l'utilizzo dei medesimi per il perseguimento delle finalità istituzionali, senza alcun riferimento ad apprezzamenti di altro tipo. In altri termini la Giunta regionale, sulla base della richiesta dell'ente proprietario, valuta se l'immobile è destinato ancora a una funzione sanitaria (come ospedale, poliambulatorio, struttura di assistenza, ecc.) ovvero se, in base alla programmazione regionale riguardante l'edilizia sanitaria, il bene non è più correlabile a tale funzione: in quest'ultimo caso il bene deve essere riclassificato, passando dal patrimonio indisponibile a quello disponibile ai sensi degli artt. 826 e 828 del codice civile.

I beni in questione, anche nella condizione giuridica di "disponibili", non passano alla Regione ma rimangono di proprietà esclusiva degli enti del SSR, restando quindi ferma la facoltà dei medesimi di dismetterli mediante alienazione (aste pubbliche, ecc.) o valorizzarli in altro modo per fini non sanitari.

Da questo punto di vista, l'intervento normativo non innova particolarmente, tendendo solamente a dare maggiore chiarezza in presenza di un sistema di norme, come l'attuale, sedimentate nel tempo e di difficile interpretazione. La Regione, in sostanza, dà il proprio benestare al fatto che il singolo cespite non è più destinabile a funzioni sanitarie, rimanendo impregiudicate le restanti prerogative degli enti proprietari.

Il potere di indirizzo della Giunta regionale sulla destinazione del ricavato è, altresì, funzionalizzato a fare in modo che i proventi delle eventuali vendite siano destinati esclusivamente a spese di investimento e non a finanziare spese correnti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18
(Interpretazione autentica dell'articolo 15 della l.r. 14/2003)

La disposizione contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale 14/2003 la quale dispone che l'Ufficio di Presidenza, al fine di dotare il Consiglio regionale delle competenze necessarie al più efficace esercizio delle proprie funzioni, istituisce un Comitato scientifico composto da tre esperti esterni

all'amministrazione regionale, in possesso di elevata esperienza e competenza nelle discipline giuridiche, nelle tecniche di redazione normativa, nella valutazione e controllo degli effetti della legislazione e nei diversi settori di competenza regionale. La suddetta disposizione, al fine di superare le incertezze derivanti dalla tecnica di redazione della norma chiarisce che l'elencazione delle competenze ed esperienze in essa contenute ha un carattere disgiuntivo inclusivo e non cumulativo. Si tratta di un significato originariamente ascrivibile al testo originario a cui si intende vincolare l'amministrazione in quanto una diversa interpretazione renderebbe inattuabile la norma poiché le competenze ed esperienze previste dall'articolo 15 della l.r. 14/2003 non possono cumularsi in un'unica persona che dovrebbe possedere lauree diverse (giurisprudenza per le competenze in discipline giuridiche e tecniche legislative; statistica e sociologia per la parte relativa alla valutazione ex post delle politiche) ed esperienze professionali in settori assai diversificati, che abbracciano tutte le materie di competenza regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19
(Modifiche alla l.r. 27/2003)

L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 27/2003 che rientrano nell'ambito della materia "agricoltura", di competenza residuale delle Regioni; alcuni profili della legge regionale attengono anche alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s). A tal fine, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di semplificazione, l'Assemblea legislativa regionale approverà, su proposta della Giunta, un apposito regolamento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20
(Modifica alla l.r. 27/2004)

La modifica introduce una semplificazione delle modalità di rimborso delle spese elettorali anticipate dai Comuni in occasione delle consultazioni elettorali regionali. La disposizione rientra nella competenza della Regione in materia di sistema elettorale regionale di cui all'art. 122 della Costituzione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trova copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio in vigore, nella Missione 1 - programma 7 capitolo 2010710003 che presenta la necessaria disponibilità:

Missione /Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 1 / Programma 7	2010710003	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE AI COMUNI -CNI/10		2.640.000,00	1.760.000,00

Art. 21
(Modifica alla l.r. 3/2005)

Consente, infatti, sino a quando i comuni non stabiliscono l'ubicazione nelle specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, di collocare le sale del commiato anche nelle zone omogenee B e C, individuate dagli strumenti urbanistici generali secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 1444/1968.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22*
(Modifiche alla l.r. 6/2005)

L'articolo interviene sulle definizioni e su alcuni articoli della legge forestale regionale per evitare fraintendimenti o contrasti principalmente lessicali con la normativa statale successiva (l. 10/2013 sui parchi verdi urbani e d.lgs. 34/2018 contenente il testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

Il comma 4 ripristina un comma abrogato a seguito del ricorso alla Corte costituzionale per illegittimità presentato dal Consiglio dei Ministri contro la Regione, senza attendere la sentenza che si è poi pronunciata favorevolmente nei confronti del legislatore regionale; ciò allo scopo di fornire chiare e semplici indicazioni in ordine all'abbruciamento dei residui vegetali ad agricoltori e selvicoltori, che magari poco conoscono le novità in materia introdotte dal d.lgs. 152/2006.

Il comma 7 chiarisce che all'attuazione delle disposizioni del d.lgs. 34/2018 provvede la Giunta regionale, in modo da fornire ai cittadini strumenti amministrativi più agili a fini di snellimento burocratico.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli interventi previsti dalla l.r. 6/2005 trovano copertura per il 2019 negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione iniziale alla Missione 09, Programma 05, capitolo 2090510045. Tali interventi non sono interessati dalla modifica del presente articolo.

Missione /Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 9 / Programma 5	2090510045	SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE CON IL CORPO FORESTALE DELLO STATO (ART. 3 L.R. 6/2005) - CNI16	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Missione 11 / Programma 01	2110110020	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (ART. 19 LR. 6/2005) - CNI/05	245.964,00	360.000,00	300.000,00
Missione 11 / Programma 01	2110110033	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - Trasferimenti per attività in materia di antincendio boschivo svolte dai Corpi dello Stato (ART. 19 LR. 6/2005) - CNI/05	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Missione 11 / Programma 01	2110110067	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (ART. 19 LR. 6/2005) TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - CNI/17	123.000,00	103.000,00	103.000,00
Missione 11 / Programma 01	2110110068	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (ART. 19 LR. 6/2005) TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI - CNI/17	173.000,00	123.000,00	123.000,00
Missione 16 / Programma 01	2160110093	FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA GESTIONE DELLA DELEGA IN MATERIA FORESTALE (ARTT. 10 E 21 LR 6/2005)	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Missione 16/ Programma 01	2160120143	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE (ART. 16 L.R. 6/2005) - CNI/16	-	303.482,35	300.000,00
Totale			1.371.964,00	1.719.482,35	1.806.000,00

Art. 23

(Modifica alla l.r. 36/2005)

L' articolo assegna al consiglio di amministrazione dell'Erap le funzioni non riservate ad altri organi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, tenuto conto anche del fatto che gli oneri per il consiglio di amministrazione dell'Erap sono a carico del bilancio dell'Erap stesso.

Art. 24*

(Modifiche alla l.r. 9/2006)

Questo articolo risponde a esigenze di chiarezza e semplificazione, apportando al Testo unico del turismo, pur recentemente modificato, gli ulteriori aggiustamenti resi necessari sia per evitare fraintendimenti rispetto a definizioni contenute anche nella normativa statale sia per esplicitare i collegamenti tra le norme regionali (commi 1 e 2), nonché per agevolare l'accesso all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (commi 3 e 4). In particolare, si prevede l'introduzione di un registro delle strutture extra-alberghiere, al solo fine di rispondere in modo più efficace di quanto non avvenga attualmente all'esigenza di trasparenza relativamente alle attività di carattere ricettivo complementari a quelle di tipo alberghiero tradizionale. La modifica introdotta all'art. 39 è finalizzata a semplificare le prescrizioni riguardanti la certificazione sanitaria per la partecipazione di un soggetto minore ad attività di campeggio. La modifica introdotta all'art. 48 estende il regime di esenzioni dall'obbligo di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche a coloro che svolgono alle dipendenze di enti pubblici attività di illustrazione dei siti di proprietà o in gestione del medesimo ente di appartenenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli interventi previsti dalla l.r. 9/2006 trovano copertura per il 2019 negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione iniziale alla Missione 07, Programma 01, capitolo 2070110010. Tali interventi non sono interessati dalla modifica oggetto del presente articolo.

Missione /Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 7 / Programma 01	2070110010	OSSERVATORIO REGIONALE PER IL TURISMO - CNI/06	5.000,00	-	-
Missione 7 / Programma 01	2070110064	SPESE PER ORGANIZZAZIONE BANDI ACCESSO ALLE PROFESSIONI TURISTICHE E DIRETTORE TECNICO - L.R. 9/2006 ART. 49 E ART. 65	5.000,00	-	-
Missione 7 / Programma 01	2070110063	SPESE PER INDENNITA' A FAVORE DEI MEMBRI DI COMMISSIONE PER GLI ESAMI RELATIVI A PROFESSIONI TURISTICHE E DIRETTORE TECNICO - LR 9/2006 ART. 49 E ART. 65	20.000,00	-	-
Missione 7 / Programma 01	2070110174	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA TURISTICA: LA NOTTE DEI DESIDERI - BANDIERE ARANCIONI E BANDIERE BLU - BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - BANDIERE LILLA E BANDIERE GIALLE - ALTRE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' N.A.C. - FONDI REGIONALI - SPESA CORRENTE - CNI/2018	50.000,00	-	-
Missione 7 / Programma 01	2070110073	FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A FIERE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (ART. 3)	60.000,00	-	-
Missione 7 / Programma 01	2070110042	FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI - CNI/07	85.000,00	150.000,00	-
Missione 7 / Programma 01	2070110023	FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	95.000,00	-	-

Missione 7 / Programma 01	2070110033	FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA (ART. 3 L.R.9/2006) - TRASFERIMENTI A IMPRESE - CNI/SIOPE/07	160.000,00	50.000,00	-
Totale			480.000,00	200.000,00	

La disposizione rappresentando una semplificazione dei procedimenti, non determina aggravio degli oneri organizzativi e strumentali della Regione.

Art. 25*
(Modifica alla l.r. 32/2008)

La modifica è volta ad aumentare le possibilità di effettiva fruizione dei centri anti violenza delle Marche da parte delle vittime, stabilendo il cofinanziamento degli enti locali alla copertura delle spese di gestione ad una quota percentuale variabile dal 10 al 30. La copertura risulta comunque garantita da risorse statali disponibili per tale finalità a partire dal 2013 (l. 119/2013) e da quelle regionali già stanziato.

Effetti finanziari: la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'intervento risulta già finanziato nel bilancio 2019/2021 a carico della Missione 12, Programma 04, capitolo 21204 10007 per complessivi €. 850.000,00.

Missione /Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 12 / Programma 04	2120410007	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DEI CENTRI ANTIVIOLENZA CON ACCOGLIENZA - CNI/14	250.000,00	300.000,00	300.000,00

Art. 26
(Modifiche alla l.r. 27/2009)

L'intervento modifica due articoli della l.r. 27/2009; in particolare, viene sostituita la lettera d) del comma 1 dell'art. 48, al fine di inserire anche le società consortili tra i soggetti autorizzati alla istituzione di mercati all'ingrosso e centri agroalimentari; viene altresì emendato l'art. 50, specificando che sono i Comuni e non più la Giunta regionale ad adottare i regolamenti riguardanti i mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari, nei limiti delle competenze territoriali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli interventi previsti dalla l.r. 27/2009 trovano copertura per il 2019 negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione iniziale. Tali interventi non sono interessati dalla modifica oggetto del presente articolo.

Missione /Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 14 / Programma 02	2140220010	Contributi ai locali storici per progetti di intervento volti al recupero e alla valorizzazione dei locali	-	30.000,00	20.000,00
Missione 14 / Programma 02	2140220011	SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO - PROGRAMMI REGIONALI DI INVESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DEGLI APPARATI DI SICUREZZA NELLE PMI COMMERCIALI	-	50.000,00	50.000,00
Missione 14 / Programma 02	2140220007	INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI NEI COMUNI SOTTO I 5000 ABITANTI DI CUI ALLA LR 27/2009	-	200.000,00	200.000,00
Missione 14 / Programma 02	2140220003	INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI TRA I COMUNI E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEI CENTRI STORICI PER LO SVILUPPO DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI - CNI/05	-	200.000,00	400.000,00
Missione 14 / Programma 02	2140210009	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - IMPRESE PRIVATE - CNI/SIOPE/06	25.000,00	30.000,00	10.000,00
Missione 14 / Programma 02	2140210011	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - CNI/SIOPE/13	25.000,00	30.000,00	10.000,00
Missione 14 / Programma 02	2140210007	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ENTI PUBBLICI	25.000,00	30.000,00	15.000,00
Missione 14 / Programma 02	2140210012	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE - CNI/14	50.000,00	90.000,00	50.000,00
Missione 14 / Programma 02	2140210015	INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI - CNI/15	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Missione 14 / Programma 02	2140210029	COMPENSI AI C.A.T. PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 6 L.R. 27/09) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -	5.000,00	-	-
Missione 14 / Programma 02	2140220006	FONDO UNICO PER IL SETTORE DEL COMMERCIO - CNI/12	945.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale			1.135.000,00	1.720.000,00	1.815.000,00

Art. 27
(Modifiche al r.r. 1/2010)

L'intervento novella alcune disposizioni del regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 1, apportando modifiche di carattere organizzativo (ad es. riduzione del numero minimo dei gruppi di GEV operanti presso le province, riduzione della durata massima dei corsi di formazione ed aggiornamento delle GEV) al fine di garantire in ambito regionale un effettivo svolgimento delle funzioni riservate alle guardie ecologiche volontarie.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28*
(Modifiche alla l.r. 21/2011)

Le modifiche introdotte rispondono ad esigenze di semplificazione emerse nel corso dell'attività di gestione delle disposizioni della legge regionale in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura dovute a esigenze di semplificazione anche mediante delegificazione (commi 1 e 4), alcune delle quali rispondenti a precise segnalazioni dei destinatari pervenute tramite lo Sportello Semplificazione (commi 8, 9, 10 e 11), o a chiarire e armonizzare alcune delle definizioni in vigore. In particolare, le modifiche introdotte al comma 3 dell'art. 4 in tema di rapporto di connessione e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 relativamente alla capacità ricettiva delle aziende agricole prescrivono che gli ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) devono essere contigui.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli interventi previsti dalla l.r. 21/2011 trovano copertura per il 2019 negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione iniziale. Tali interventi non sono interessati dalla modifica oggetto del presente articolo.

Missione /Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 16 / Programma 01	2160110122	SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - CNI/13	-	300.000,00	300.000,00
Missione 16 / Programma 01	2160120083	SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - CNI/10	-	300.000,00	300.000,00
Missione 16 / Programma 01	2160110200	SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - CONVENZIONE CON ISTITUTI PENITENZIARI	7.000,00	10.000,00	10.000,00

Missione 16 / Programma 01	2160110032	SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - LR 21/2011 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CNI/14	10.000,00	-	-
Totale			17.000,00	610.000,00	610.000,00

La disposizione rappresentando una semplificazione dei procedimenti non determina aggravio degli oneri organizzativi e strumentali della Regione.

Art. 29
(Ambito di applicazione della l.r. 22/2011)

L'intervento apporta modifiche alle disposizioni in materia urbanistica contenute nell'art. 11 della l.r. 22/2011. Viene infatti posticipato il termine entro il quale i comuni possono adottare varianti ai PRG finalizzate all'ampliamento di attività produttive in aree contigue a quelle già edificate, specificando che tale possibilità è concessa in favore delle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore di questa legge, superando quindi il disposto dell'attuale art. 2 della l.r. 24/2013 che infatti viene abrogato (cfr. art. 46).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 30*
(Modifiche alla l.r. 12/2012)

Con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12, è stata istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economicità legale.

Con DGR n. 1461 del 22/12/2014 la SUAM è stata individuata anche come soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014. A tal riguardo l'articolo 28 della l.r. 33/2014 ha integrato la l.r. 12/2012 inserendo il comma 1 bis all'articolo 1, da cui si rileva che, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto di beni e servizi in attuazione della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). Con Delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione la SUAM è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori come centrale di committenza regionale, definendola "Soggetto Aggregatore Servizio Stazione Unica Appaltante Marche".

Con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosiddetto "Codice", implementato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, si è ridisciplinato l'intero settore dei contratti pubblici. Preso atto delle modifiche intervenute nella normativa statale di riferimento, nonché della necessità di semplificare l'azione amministrativa, dopo un periodo di avvio e sperimentazione iniziato a partire dall'anno 2012, si è riscontrata la necessità di rendere la struttura organizzativa della SUAM più stabile e funzionale in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta per soddisfare il principio di economicità: con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016, in qualità di soggetto aggregatore per l'espletamento delle procedure di gara, la SUAM è stata collocata a livello di macrostruttura dell'organizzazione della Giunta regionale, diventando un contenitore di responsabilità, funzioni e attività volte a garantire e assicurare trasparenza, regolarità della gestione dei contratti pubblici e a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

A tal proposito, al fine di avviare il processo di consolidamento strutturale e funzionale, si rende necessario modificare la legge istitutiva. In sintesi le modifiche proposte sono volte a: - sostituire nel testo tutti i riferimenti al d.lgs.163/2006 con quelli al d.lgs. 50/2016 e sue successive integrazioni e modificazioni, in specie modificando o integrando i valori della soglia comunitaria per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori e la fornitura di beni o servizi; - evidenziare con maggior dettaglio quelli che sono i compiti specifici della SUAM; - precisare le tipologie di soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM; - indicare la percentuale dell'importo dovuto dai richiedenti a base di ogni singola procedura contrattuale per la copertura dei costi connessi "fino all'uno per cento" e non più nell'uno per cento fisso, che può risultare in molti casi eccessivamente oneroso, rinviando ad un atto di Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità. Si è valutata in particolare la necessità di abbassare il costo in capo agli enti del SSR, rinviandone la disciplina a una deliberazione della Giunta regionale e generando un beneficio che, in termini di semplificazione e trasparenza, permetterà di incassare quote sostenibili da destinare al miglioramento dei servizi a favore degli utenti; - prevedere un'apposita convenzione per regolamentare i rapporti di fornitura.

La Giunta regionale ha assegnato il personale al Servizio SUAM con deliberazione n. 153 del 24/02/2017, confermando la dotazione organica in essere in risposta all'esigenza di non incrementare la relativa spesa. Analizzando il personale attualmente in servizio, si rileva che lo stesso è prevalentemente costituito da personale in utilizzo a tempo determinato attraverso la forma del distacco dalle Aziende sanitarie della Regione e nei suoi confronti si rileva che la SUAM: - può disporre temporaneamente (con possibilità di interruzione su semplice richiesta di rientro da parte dell'interessato); in tale situazione non è possibile strutturare l'attività, considerando l'impossibilità di prolungare l'orario di lavoro con lo straordinario, non si può fare formazione, consentendo al personale di partecipare a corsi di formazione fuori sede, non essendo utilizzabile lo strumento del rimborso per missione/trasferta e non si può riconoscere avanzamenti di livello o P.O. o P.F. né forme incentivanti per il lavoro svolto (es. incentivi di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, indennità, ecc.), in quanto il suddetto personale non è dipendente dalla Regione.

I suddetti elementi costituiscono una notevole disparità di trattamento, sia di natura giuridica che economica, in capo a soggetti che svolgono le medesime attività, ma dipendono da datori di lavoro contrattualmente differenti.

La riorganizzazione della Suam ha in particolare determinato l'abrogazione della precedente disposizione in base alla quale il funzionamento della Suam veniva garantito, per le funzioni in convenzione, anche da personale distaccato dagli enti convenzionati. Il venir meno di tale personale non sostituito speditamente da altro personale adeguatamente formato potrebbe compromettere la funzionalità della stazione di committenza. Il comma 11 individua, pertanto, le specifiche professionalità necessarie a garantire il pieno funzionamento della Suam in seguito alla sua riorganizzazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 165/2001. La norma appare quindi rientrare nella materia di competenza residuale organizzazione degli uffici regionali in quanto, come chiarito anche dalla sentenza della Corte costituzionale (sentenza n 388/2004 in materia di ricollocamento del personale in disponibilità) la normativa statale si limita a prevedere che le assunzioni possano avvenire con procedura concorsuale solo dopo avere verificato l'impossibilità di avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni essendo le Regioni "libere di specificare in modo dettagliato il tipo di personale del quale intendono valersi (non solo l'area e il livello, ma anche le funzioni e le specifiche idoneità richieste) nonché la sede di destinazione".

Pertanto allo scopo di eliminare l'utilizzo del personale in distacco, perché questo crea discontinuità, il comma 11 prevede quindi l'attivazione di procedura di mobilità per dotare la struttura di personale idoneo in possesso delle capacità professionali richieste per il particolare settore.

Di seguito il riepilogo degli effetti finanziari:

Commi da 1 a
8

Apportano modifiche normative

Comma 9

Integra la LR 12/2012 con la disposizione finanziaria e attesta la copertura a carico degli stanziamenti dei capitoli sotto riportati già iscritti nel bilancio di previsione INIZIALE:

Punto 1

autorizza gli oneri derivanti dall'attuazione della LR 12/2012 e da evidenza della copertura a carico degli stanziamenti già iscritti con il bilancio di previsione a carico dei capitoli sotto riportati:

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	Note
Missione 1 / Programma 3	2010320012	100.000,00	100.000,00	100.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Missione 1 / Programma 3	2010310067	80.000,00	80.000,00	80.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Missione 1 / Programma 3	2010310068	20.000,00	20.000,00	20.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Missione 1 / Programma 3	2010310065	120.000,00	120.000,00	120.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Missione 1 / Programma 3	2010310074	55.000,00	55.000,00	55.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Missione 1 / Programma 3	2010310075	55.000,00	55.000,00	55.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Missione 1 / Programma 3	2010310064	200.000,00	200.000,00	200.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Missione 1 / Programma 3	2010320013	35.000,00	35.000,00	35.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
<i>Totale</i>		665.000,00	665.000,00	665.000,00	

Punto 2 Attesta l'iscrizione delle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni della LR 12/2012

Titolo / Categoria	Capitolo	2019	2020	2021	Note
Titolo 3 / Categoria 0102	1301020013	100.000,00	100.000,00	100.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Titolo 3 / Categoria 0102	1301020040	100.000,00	100.000,00	100.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Titolo 3 / Categoria 0502	1305020086	20.000,00	20.000,00	20.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Titolo 3 / Categoria 0599	1305990036	100.000,00	100.000,00	100.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Titolo 3 / Categoria 0599	1305990034	200.000,00	200.000,00	200.000,00	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
<i>Totale</i>		520.000,00	520.000,00	520.000,00	

Punto 3 Stabilisce la modalità di autorizzazione della spesa per gli anni successivi.

Comma 10 Apporta modifiche normative

Comma 11 Autorizza la Giunta ad attivare la procedura di mobilità.

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto le risorse necessarie sono già iscritte a bilancio iniziale a carico dei capitoli sottoriportati

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019 - disponibilità alla data di approvazione	STANZIAMENTO 2020 - disponibilità alla data di approvazione	STANZIAMENTO 2021 - disponibilità alla data di approvazione	2019	2020	2021	Note
Missione 1 / Programma 3	2010310052	4.833.511,76	4.894.264,93	4.894.264,93	364.519,02	364.519,02	364.519,02	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Missione 1 / Programma 3	2010310051	1.352.436,46	1.369.765,62	1.369.765,62	103.974,96	103.974,96	103.974,96	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021
Missione 1 / Programma 3	2010310050	378.264,99	383.429,01	383.429,01	30.984,12	30.984,12	30.984,12	già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021

Art. 31
(Modifiche alla l.r. 41/2012)

L'intervento adegua la normativa regionale (adottata in conformità alla legge 441/82) in materia di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società alle disposizioni del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016. La disposizione appare in linea con i principi dell'art. 47 del decreto n. 33/2013 che attribuisce all'ANAC la funzione di irrogare le sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione, da parte degli organi politici, delle informazioni e dei dati elencati appare altresì conforme alle linee guida dell'ANAC (punto 4 della delibera n. 241/2017) che dettano tempi limitati di pubblicazione sui siti web istituzionali delle dichiarazioni e dei dati, di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, trasmessi dagli organi politici.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, inoltre non determina aggravio significativo degli oneri organizzativi e strumentali della Regione, in quanto si tratta di mero adeguamento alla normativa statale che di fatto viene già applicata e non comporta modifiche nei processi lavorativi posti attualmente in essere dalle strutture della Regione.

Art. 32 *
(Modifica alla l.r. 32/2014)

La modifica si rende necessaria a seguito dell'introduzione, attraverso il d.lgs. 117/2017 di riforma del terzo settore, della modalità di coprogettazione quale strumento generalista, precedentemente limitato esclusivamente alle sole iniziative innovative o sperimentali. In considerazione alla complessità dello strumento e in particolare alla necessità di una governance pubblica forte e autorevole, si ritiene opportuno riservarla a servizi e interventi complessi, volti a superare la dicotomia gestionale pubblico/privato che viene a costituirsi nei classici sistemi della gestione diretta, dell'appalto e della concessione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 33
(Modifica alla l.r. 3/2015)

La disposizione introduce un ulteriore mandato informativo alla Giunta regionale in ordine alle azioni di semplificazione svolte in attuazione della legge regionale 3/2015. La norma rientra pertanto nella competenza residuale della Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non determina un aggravio significativo degli oneri organizzativi e strumentali della Regione, tenuto conto che le attività connesse a tale mandato informativo non hanno sui procedimenti un impatto significativo tale da richiedere ulteriori risorse organizzative e strumentali.

Art. 34*
(Modifiche alla l.r. 4/2015)

La proposta modifica la normativa sul servizio farmaceutico regionale (legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4) nella parte concernente in particolare i dispensari stagionali, razionalizzandone la presenza sul territorio ai fini di una migliore gestione delle risorse e semplificando gli adempimenti a carico dei gestori circa i periodi e gli orari di apertura, che si risolvono in comunicazioni demandate contemporaneamente ai Comuni. Con l'occasione viene corretta una errata indicazione della norma finanziaria che attribuisce il sostenimento dei costi per la costituzione della commissione di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche alla Regione, mentre la competenza è dell'ARS ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della stessa l.r. 4/2015.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 35
(Modifiche alla l.r. 17/2015)

L'intervento apporta modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17.

Comma 1: la normativa statale di riferimento è costituita dal comma 2 ter dell'art. 34 del DPR 380/2001 che ha enunciato il concetto delle cd tolleranze costruttive (scostamenti lievi rispetto alle misure progettuali cioè entro il limite del 2 %), introdotto con l'art. 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106.

La disposizione in esame è diretta a specificare che il citato comma 2ter si applica anche per le tolleranze realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2011 ma accertate oggi, nel rispetto del principio "tempus regit actum" nonché del criterio di ragionevolezza. Non esistendo più attualmente nell'ordinamento giuridico l'ipotesi sanzionatoria in esame (prima rientrante nei commi 1 e 2 dell'art. 34 citato) è ragionevole ritenere che la previsione del comma 2 ter sia applicabile anche in caso di accertamento relativo a violazioni eseguite prima del 2011.

La ratio di tale modifica è quella di rispondere ad esigenze di certezza della normativa applicabile al caso di specie manifestate dagli uffici tecnici di alcuni comuni marchigiani, al fine di risolvere le problematiche riscontrabili nella gestione delle c.d. "lievi difformità edilizie" con risvolti positivi sia per il cittadino che per le amministrazioni coinvolte.

Commi 2 e 3: vengono introdotte altre due fattispecie di tolleranze accomunate dal fatto che il comune ha considerato nel passato “tollerabili” delle parziali difformità dell'intervento realizzato rispetto al progetto autorizzato con titolo abilitativo edilizio (difformità tollerate in sede di agibilità e difformità accertate e tollerate nel corso di un procedimento edilizio), assumendo provvedimenti favorevoli agli interessati e non è intervenuto per un significativo lasso di tempo in via di autotutela. In presenza di queste circostanze il legislatore regionale ritiene ormai prevalente, sulla esigenza di rimozione di dette difformità, la necessità di assicurare la certezza delle posizioni giuridiche e la tutela dell'affidamento dei privati, anche in coerenza al disposto dell'art. 21-nonies della legge n 241/1990.

Si evidenzia che le disposizioni in esame sono state mutate dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 21 ottobre 2004, n 23 (art. 19 bis), adattandole alle peculiarità della legislazione regionale. Si precisa infine che una disposizione analoga è già presente nell'ordinamento giuridico regionale ma è riferita solo ai comuni del cratere sismico (art.3 della l.r. 2 agosto 2017, n 25).

Art. 17 (Agibilità ed agibilità parziale).

I commi 1 e 2 sono diretti ad adeguare il vigente art. 17 alla nuova normativa statale vigente (art. 24 del DPR 380/2001 novellato dal d.lgs 222/2016).

Il comma 3 è diretto a disciplinare la Segnalazione certificata di agibilità (SCA) nelle ipotesi in cui un immobile, quasi sempre perché realizzato in tempi non molto recenti, sia sprovvisto di agibilità. Anche in questo caso la disciplina è stata mutuata dall'art. 23 della l.r. 30 luglio 2013, n 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) della regione Emilia Romagna.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 36* (Modifica alla l.r. 8/2018)

L'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo - RET - in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22), introduce dei correttivi finalizzati a garantire che con l'entrata in vigore delle 42 nuove definizioni uniformi non vengano modificati gli aspetti dimensionali dei piani regolatori vigenti, elaborati secondo le definizioni contenute nel regolamento edilizio tipo della Regione del 1989.

In particolare, nel caso di nuove costruzioni, tali correttivi consentono ad esempio, di poter continuare a realizzare gli interrati, i seminterrati al 50%, i sottotetti con altezza inferiore a ml.1,80 senza che questi riducano la potenzialità edificatoria dei lotti interessati (nella nuova definizione del RET nazionale, nel volume si conteggiano anche gli interrati e i seminterrati, già esclusi dal calcolo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento edilizio regionale del 1989). Le attuali disposizioni regionali limitano l'applicazione di tali correttivi alle sole nuove costruzioni, senza ricomprendere gli interventi di ristrutturazione, con ciò determinando potenzialmente una situazione di anomalia per cui, nel caso delle ristrutturazioni edilizie, gli interrati, i seminterrati, i sottotetti con altezza inferiore a ml. 1,80, ecc. rientrerebbero nel conteggio del volume totale realizzabile, riducendo così in maniera rilevante la potenzialità edificatoria che è invece prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e generando una situazione in contrasto con il principio generale dell'intesa siglata nell'ottobre 2016, secondo cui, a regime e fino all'approvazione dei nuovi PRG, gli aspetti dimensionali dei piani urbanistici vigenti non devono essere modificati. Per tali motivi si propone di modificare la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge citata, inserendo, dopo le parole “nuove costruzioni”, le parole “e ristrutturazioni”.

Il comma 2 introduce ulteriori modifiche alla disciplina transitoria di cui all'art. 2 della l.r. 8/2018.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 37
(Modifica alla l.r. 25/2018)

La modifica integra la composizione dell'Osservatorio Impresa 4.0, istituito con funzioni di supporto alla Giunta regionale nella definizione degli interventi previsti dalla l.r. 25/2018; in particolare, si prevede l'inserimento di un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, secondo una indicazione pervenuta dalle amministrazioni centrali in sede di verifica di legittimità costituzionale del testo di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli interventi previsti dalla l.r. 25/2018 trovano copertura per il 2019 negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione iniziale come sotto riportati. Tali interventi non sono interessati dalla modifica oggetto del presente articolo.

Missione /Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 14 / Programma 03	2140310027	SPESE PER SERGRETERIA TECNICO SCIENTIFICA OSSERVATORIO IMPRESA 4.0.	70.000,00	128.469,83	-
Missione 14 / Programma 03	2140120031	Trasferimenti alle imprese per l'industria 4.0	460.000,00	1.740.000,00	-
Totale			530.000,00	1.868.469,83	-

Art. 38
(Modifica alla l.r. 29/2018)

La modifica integra la disposizione finanziaria della legge regionale rendendo la stessa legge continuativa e ricorrente, in coerenza con l'art. 38 del decreto legislativo 118/2011 e con i principi generali in materia di sistema contabile dello Stato.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 39
(Modifica alla l.r. 34/2018)

La legge tratta di servizi alla persona e alla comunità; in particolare dell'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle concessioni demaniali. Le attività relative a tali competenze sono rappresentate dalla struttura regionale del "Servizio Politiche sociali e sport" la cui declaratoria, tra le altre, recita:/materie riservate al dirigente del Servizio: omissis/

"Attività di sostegno alla rete regionale delle strutture e dei servizi dedicati alla disabilità - Attività di monitoraggio del sistema della disabilità - Erogazione contributi e concessione finanziamenti per supporto alla disabilità". Per gli aspetti di carattere fisico il territorio di cui si tratta (demanio marittimo) è normato, in modo integrato e per aspetti specifici, dalle NTA del Piano di gestione integrata delle aree costiere, in cui, ovviamente, all'art. 17 viene ripreso il solo principio generale relativo all'accessibilità degli stabilimenti balneari.

In sintesi, si ritiene che le incombenze procedurali, di cui alla norma in oggetto (L.R. 34/2018), debbano essere attribuite, per competenza al Servizio Politiche sociali e sport che, come definito dalla DGR n. 31 del 25/01/2017, ha nelle sue competenze il monitoraggio del sistema disabilità e relative concessioni di

finanziamenti a supporto. Da ultimo e qualora lo si ritenga opportuno, in fase di organizzazione delle attività operative di attuazione della L.R. 34/2018, la struttura indicata all'art. 4 - nel frattempo denominata "P.F. Tutela delle acque, difesa del suolo e della costa" - potrà rendersi disponibile per mettere a disposizione dati di sua competenza, utili alle attività di cui sopra.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Inoltre non comporta un aggravio degli oneri organizzativi e strumentali della Regione trattandosi di trasferimento di procedure da un servizio ad un altro.

Art. 40
(Modifica alla l.r. 51/2018)

La disposizione aggiorna la tabella C della legge regionale di stabilità 2019/2021.

in dettaglio si precisa le modifiche introdotte:

Comma 1 Integra l'articolo 7 della LR 51/2018 inserendo il comma 1 bis che attesta la riduzione del titolo dello stato di previsione dell'entrata autorizzata e della contestuale ed equivalente riduzione della spesa a carico della Missione 16.

Si tratta di una modifica normativa.

Comma 2 Apporta le modifiche alla Tabella C allegata alla LR 51/2018 di seguito evidenziate

Lettere da a) ad e) modifica gli interventi già autorizzati a carico dei seguenti capitoli

Missione /Programma	Capitolo
Missione 1 /Programma 1	2010110089
Missione 5 /Programma 2	2050210202
Missione 6 /Programma 1	2060110047
Missione 6 /Programma 1	2060110038
Missione 7 /Programma 1	2070110185

Lettere da f) a p) apporta le seguenti variazioni

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019 - disponibilità alla data di approvazione	STANZIAMENTO 2020 - disponibilità alla data di approvazione	STANZIAMENTO 2021 - disponibilità alla data di approvazione	2019	2020	2021	Note
Missione 8 /Programma 1	2080120031		3.000.000,00	3.199.532,84		- 808.659,63	- 808.659,62	verificata disponibilità alla data di presentazione della proposta e dell'approvazione
Missione 8 /Programma 1	2080120039					808.659,63	808.659,62	capitolo di nuova istituzione
Missione 10 /Programma 5	2100520086	12.000.000,00	7.745.293,79		- 800.000,00	- 300.000,00		verificata disponibilità alla data di presentazione della proposta e dell'approvazione
Missione 10 /Programma 5	2100520103				800.000,00	150.000,00		capitolo di nuova istituzione
Missione 10 /Programma 5	2100520104					150.000,00		capitolo di nuova istituzione
Missione 12 /Programma 8	2120810046	20.000,00			- 10.000,00			verificata disponibilità alla data di presentazione della proposta e dell'approvazione
Missione 12/ Programma 8	2120810082				5.000,00			capitolo di nuova istituzione
Missione 12/ Programma 8	2120810083				5.000,00			capitolo di nuova istituzione
Missione 12/ Programma 1	2120110041	10.000,00			- 10.000,00			verificata disponibilità alla data di presentazione della proposta e dell'approvazione

Missione 12/ Programma 1	2120120012					10.000,00			capitolo di nuova istituzione
Missione 12/ Programma 1	2120110042	5.000,00				- 5.000,00			verificata disponibilità alla data di presentazione della proposta e dell'approvazione
Missione 12/ Programma 1	2120120013					5.000,00			capitolo di nuova istituzione
Missione 13/ Programma 7	2130710120						10.000,00	10.000,00	capitolo di nuova istituzione
Missione 06/ Programma 1	2060110011		160.000,00				- 10.000,00		verificata disponibilità alla data di presentazione della proposta e dell'approvazione / contestuale riduzione dell'autorizzazione LR 5/2012 tabella A
Missione 06/ Programma 1	2060110002			700.000,00				- 10.000,00	verificata disponibilità alla data di presentazione della proposta e dell'approvazione / contestuale riduzione dell'autorizzazione LR 5/2012 tabella A
Missione 14/ Programma 1	2140110122	905.000,00	2.900.000,00	800.000,00					intervento passa dalla tabella A LR 20/2003 alla Tabella C
Totale variazioni						0,00	0,00	0,00	

Comma 3 Attesta la copertura delle modifiche autorizzate dal comma 2 e dettagliate per capitoli nel sopra riportato prospetto.

Comma 4 Apporta modifiche alla Tabella E allegata alla LR 51/2018 a carico della Missione 15 programma 04 per rettificare un errore materiale nella predisposizione della tabella.

Di seguito il dettaglio per capitoli.

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019 - disponibilità alla data di approvazione	STANZIAMENTO 2020 - disponibilità alla data di approvazione	STANZIAMENTO 2021 - disponibilità alla data di approvazione	2019	2020	2021	Note
Missione 15/ Programma 4	2150410070			650.000,00			- 500.000,00	verificata disponibilità alla data di presentazione della proposta e dell'approvazione
Missione 15/ Programma 4	2150410071						500.000,00	
Missione 15/ Programma 4	2150410089						233.334,00	
Missione 15/ Programma 4	2150410090						100.000,00	
Missione 15/ Programma 4	2150410091			433.334,00			- 333.334,00	verificata disponibilità alla data di presentazione della proposta e dell'approvazione
Missione 15/ Programma 4	2150410100						16.667,00	
Missione 15/ Programma 4	2150410101			21.667,00			- 16.667,00	verificata disponibilità alla data di presentazione della proposta e dell'approvazione
Totale variazioni							0,00	

Art. 41
(Modifica alla l.r. 52/2018)

L'articolo modifica la legge di bilancio con i seguente effetti:

Commi 1 e 2 Modificano l'allegato della Nota integrativa

Commi 3 e 4 Modifica le autorizzazioni della Tabella A allegata alla LR 52/2018 per effetto delle modifiche dell'articolo 40

=> l'autorizzazione della LR 20/2003 viene ridotta per effetto del passaggio del capitolo 2140110122 nella tabella C.

=> L'autorizzazione della LR 5/2012 viene ridotta per dare copertura all'intervento autorizzato nella Tabella C dall'articolo 40 nella Missione 13 - Programma 7

Comma 5 Apporta una modifica tecnica al titolo della Legge regionale indicata nella Tabella A. Per mero errore materiale è stata indicata la LR 16/2018 anziché la LR 15/2018.

Commi 6 e 7 Autorizzano una variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese a carico dei capitoli sottoriportati

Titolo / Categoria	Capitolo	2019	2020	2021	Note
Titolo 4 / Categoria 0504	1405040003	375.086,00	375.086,00	270.000,00	iscritte con questa legge

Missione /Programma	Capitolo	2019	2020	2021	Note
Missione 06/ Programma 2	2090120075	375.086,00	375.086,00	270.000,00	iscritte con questa legge

Comma 8 Autorizza la Giunta regionale ad apportare le necessarie variazioni ai fini della gestione.

Art. 42
(Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale)

L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Si limita, infatti, a prevedere la possibilità, per gli enti del Servizio sanitario regionale di attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 43
(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

L'articolo provvede ad eliminare l'obbligo di presentazione del certificato medico in caso di assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia. Su tale materia hanno già approvato analoghi interventi legislativi altre Regioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 44
(Autorità competente per le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del d.p.r. 157/2011)

Il Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/01/2006 istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti delle sostanze inquinanti a livello comunitario detto "PRTR europeo". Scopo di tale registro è la facilitazione della partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale, nonché contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Il registro contiene dati relativi alle emissioni di sostanze inquinanti, trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti in acque reflue ed emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse. I gestori delle installazioni industriali che svolgono le attività individuate dal regolamento comunicano i dati alle autorità competenti. Gli stati membri comunicano i dati alla Commissione, che li mette a disposizione del pubblico su internet.

Il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 disciplina le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 166/2006 anche con riferimento all'individuazione delle autorità competenti.

L'art. 3, comma 2, del D.P.R. 157/2011 individua le autorità competenti alla valutazione dei dati forniti dai gestori dei complessi industriali distinguendo tra i complessi che svolgono almeno una delle attività previste dall'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e tutti gli altri complessi industriali non soggetti ad AIA, comunque obbligati alla presentazione dei dati perché esercitano attività previste dall'allegato I al Regolamento (CE) n. 166/2006. In entrambi i casi lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. l'autorità competente alla valutazione dei dati è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Tuttavia, l'art. 3, comma 2, lett. b), del D.P.R. 157/2011 stabilisce la possibilità di una diversa indicazione della Regione circa l'autorità competente alla valutazione dei dati forniti dai gestori di complessi non soggetti ad AIA. Tale indicazione deve però essere notificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (per completezza di informazione si sottolinea che la norma statale dava un termine di 3 mesi).

L'articolo prevede che la valutazione dei dati forniti dai gestori delle installazioni non soggette ad AIA, comunque tenuti alla dichiarazione dei dati, sia effettuata dalle medesime autorità competenti al rilascio dei provvedimenti, anche eventualmente non espressi, che ne autorizzano l'esercizio.

La motivazione di tale scelta è intuitiva. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio sono a conoscenza del numero dei complessi industriali presenti nel loro territorio, ed avendo svolto l'istruttoria e rilasciato le autorizzazioni ambientali possono facilmente e compiutamente procedere alla comparazione e valutazione dei dati inseriti dai gestori.

Le autorità competenti, dovranno poi trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un rapporto di valutazione.

Il presente articolo consentirà quindi di allineare in capo ad un'unica autorità, in maniera maggiormente funzionale e razionale, la competenza al rilascio e controllo dell'autorizzazione (AUA, autorizzazione unica in materia di rifiuti, ...) e quella relativa alla verifica della qualità dei dati oggetto.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 45
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

L'articolo riconosce legittimi i seguenti debiti fuori bilancio:

Comma 1 Per l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n2771/2018 emessa a favore di una persona fisica per indennità di esproprio.

Comma 2 Attesta la copertura a carico del capitolo sottoriportato che presenta la necessaria disponibilità alla data di approvazione della legge:

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019 - disponibilità alla data di approvazione	onere anno 2019	Note
Missione 10 / Programma 5	2100510041	122.093,18	122.093,18	iscritto con dgr 232 4.3.2019

Comma 3 lettera a) per oneri finanziari per i campionamenti da parte di ARPAM previsti all'articolo 6 della convenzione di cui alla delibera di Giunta regionale n. 746 del 14 settembre 2015, stipulata in data 25 settembre 2015; € 15.000

lettera b) Per oneri connessi a verifiche conformità impianti elettrici edifici regionali effettuate dall'ARPAM. € 4.907,45

Comma 4 e
comma 5 Attestano la copertura a carico dei capitoli sottoriportati che presentano la necessaria disponibilità alla data di approvazione della legge:

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019 - disponibilità alla data di approvazione	onere anno 2019	Note
Missione 09 / Programma 2	2090210039	15.000,00	15.000,00	iscritto con dgr 279 - 11.03.2019
Missione 1 / Programma 10	2011010098	4.907,45	4.907,45	iscritto con dgr 279 - 11.03.2019

Comma 6 per servizi prestati alla Regione in materia di assistenza tecnica del PSR 2014/2020.

Comma 7 Attesta la copertura a carico del capitolo sottoriportato che presenta la necessaria disponibilità alla data di approvazione della legge:

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019 - disponibilità alla data di approvazione	onere anno 2019	Note
Missione 16 / Programma 3	2160310033	459.700,00	13.684,00	già iscritto a bilancio iniziale

Comma 8 per i servizi prestati alla Regione dall'IPZS Spa (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa) in materia di pubblicità legale sulla GURI.

Comma 9 Attesta la copertura a carico del capitolo sottoriportato che presenta la necessaria disponibilità alla data di approvazione della legge:

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019 - disponibilità alla data di approvazione	onere anno 2019	Note
Missione 01 / Programma 3	2010310064	50.000,00	882,85	già iscritto a bilancio iniziale

Comma 10 per il debito nei confronti di ASSAM per la lotta al punteruolo rosso – attività 2010.

Comma 11 Attesta la copertura a carico del capitolo sottoriportato che presenta la necessaria disponibilità alla data di approvazione della legge:

Missione /Programma	Capitolo	STANZIAMENTO 2019 - disponibilità alla data di approvazione	onere anno 2019	Note
Missione 16 / Programma 1	2160110076	32.000,00	32.000,00	con DGR 329 - 26.03.2019

Art. 46
(Abrogazioni)

Art. 47
(Dichiarazione d'urgenza)

** Per gli articoli contrassegnati con l'asterisco le note informative sono tratte dalla relazione illustrativa allegata alla proposta di legge presentata dalla Giunta regionale.*